

STATUTO

OSSERVATORIO ENERGIA – APS

Art. 1 – Denominazione, natura e principi

È costituita l'associazione denominata:

“OSSERVATORIO ENERGIA APS”, Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è costituita senza finalità di lucro e opera secondo principi di democraticità, partecipazione, trasparenza, responsabilità, indipendenza e utilità sociale.

L'ente si propone quale struttura indipendente di analisi, studio, supporto e sviluppo nell'ambito delle tematiche energetiche, ambientali ed organizzative, con particolare attenzione agli interessi delle imprese, degli enti pubblici e delle realtà territoriali.

L'associazione promuove modelli orientati:

- alla sostenibilità energetica;
- alla diffusione della cultura dell'efficienza;
- alla razionalizzazione dei consumi;
- allo sviluppo di strumenti informativi e conoscitivi utili alle decisioni strategiche.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'associazione opera nel rispetto:

- della normativa vigente;
 - dei principi del Terzo Settore;
 - dell'autonomia organizzativa e gestionale;
 - dell'assenza di finalità speculative.
-

Art. 2 – Sede e ambito operativo

La sede legale dell'associazione è stabilita in Bientina presso lo Studio Commerciale Mattonai, Largo Roma 49.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio nazionale, potendo tuttavia sviluppare attività, iniziative, collaborazioni e progetti anche in ambito europeo ed internazionale, qualora coerenti con le proprie finalità istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'associazione può istituire:

- sedi operative;
- referenti territoriali;
- sportelli informativi;
- gruppi di lavoro;

- strutture organizzative decentrate.

L'associazione può inoltre aderire o collaborare con enti, reti associative, organismi pubblici e privati, istituzioni, università, centri di ricerca ed altre realtà ritenute coerenti con le proprie finalità.

Art. 3 – Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla tutela degli interessi energetici delle imprese, degli enti pubblici, delle realtà territoriali e dei cittadini.

L'associazione nasce con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza energetica e di contribuire allo sviluppo di modelli organizzativi, produttivi ed economici orientati all'efficienza, alla sostenibilità ed alla razionalizzazione delle risorse energetiche.

In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere la cultura dell'efficienza energetica;
- favorire la riduzione dei costi energetici;
- incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- sostenere processi di efficientamento energetico;
- diffondere conoscenze, strumenti e competenze utili alla gestione energetica;
- favorire una maggiore comprensione delle dinamiche normative, economiche e tecnologiche del settore energetico;
- supportare imprese ed enti pubblici nell'analisi preliminare delle criticità energetiche;
- promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione;
- favorire l'accesso alle opportunità normative, tecnologiche e finanziarie del settore energetico ed ambientale.

L'associazione può inoltre sviluppare attività informative, formative, divulgative ed orientative rivolte:

- alle imprese associate;
- ai soci individuali;
- agli enti pubblici;
- alle realtà produttive e territoriali;
- ai soggetti operanti nel settore energetico ed ambientale.

Le attività possono essere sviluppate attraverso:

- raccolta dati;
- attività di analisi preliminare;
- supporto tecnico-informativo;
- iniziative divulgative e formative;
- eventi, incontri e seminari;
- predisposizione di documenti, studi e report.

L'associazione si propone quale centro indipendente di analisi ed orientamento, operando secondo criteri di imparzialità, trasparenza e autonomia.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'associazione può sviluppare:

- attività di informazione, formazione e divulgazione;
- attività di studio, ricerca ed analisi;
- attività culturali e seminariali;
- attività di supporto tecnico ed orientativo;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura energetica ed ambientale;
- attività di sensibilizzazione sui temi dell'efficienza energetica e della sostenibilità;
- progetti ed iniziative di interesse sociale ed ambientale.

L'associazione può organizzare:

- eventi pubblici;
- incontri formativi;
- tavole rotonde;
- conferenze;
- pubblicazioni;
- attività editoriali e divulgative;
- strumenti digitali ed informativi.

Le attività possono essere svolte direttamente oppure attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità associative.

Art. 5 – Attività diverse

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tali attività devono essere sviluppate nel rispetto dei principi del Terzo Settore e secondo criteri di sostenibilità economica e coerenza organizzativa.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all'associazione persone fisiche, giuridiche ed Enti del terzo settore che condividano le finalità ed i principi dell'ente e intendano contribuire allo sviluppo delle attività associative.

L'associazione promuove una partecipazione attiva e responsabile dei soci, favorendo il coinvolgimento delle diverse realtà produttive, professionali, territoriali e sociali interessate alle tematiche energetiche ed ambientali.

Sono previste le seguenti categorie associative:

- soci fondatori
- soci ordinari: sono coloro che si iscrivono successivamente all'associazione e pagano la quota associativa
- soci sostenitori: sono coloro che si iscrivono successivamente all'associazione e pagano oltre alla quota associativa ulteriori somme a sostegno dell'attività dell'associazione.

I soci fondatori rappresentano il nucleo originario dell'associazione e contribuiscono alla definizione ed alla continuità dell'indirizzo strategico dell'ente, nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione previsti dalla normativa vigente.

L'adesione all'associazione è libera e volontaria.

Art. 6 bis – Conferimento iniziale dei soci fondatori

Al fine di garantire la costituzione e l'avvio operativo dell'associazione, ciascun socio fondatore versa una quota iniziale pari ad euro 500, destinata alla copertura delle spese organizzative, amministrative ed operative iniziali dell'ente.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Ammissione dei soci

L'ammissione all'associazione presentata con domanda scritta al presidente della stessa è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base:

- della coerenza con le finalità associative;
- dell'affidabilità e correttezza del richiedente;
- della compatibilità con i principi e gli obiettivi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può richiedere documentazione o informazioni ritenute utili alla valutazione della domanda di adesione e comunque secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale diniego deve essere motivato ed inviato all'interessato secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

L'associazione promuove una crescita equilibrata e coerente della base associativa, orientata alla stabilità ed alla qualità della partecipazione associativa.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- intervenire alle assemblee;
- esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dallo statuto ed essere eletti negli organi associativi se maggiorenni
- proporre iniziative e progetti;
- accedere alle informazioni ed agli atti associativi secondo le modalità previste dagli organi competenti.

I soci sono tenuti:

- al rispetto dello statuto e del regolamento;
 - ad operare in coerenza con le finalità associative;
 - a mantenere comportamenti corretti e rispettosi dell'identità dell'associazione;
 - a contribuire allo sviluppo delle attività associative.
-

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario o scioglimento dell'ente associato;
- esclusione deliberata dagli organi competenti;
- morosità protratta;

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti di soggetti che pongano in essere comportamenti:

- contrari allo statuto o al regolamento;
- lesivi dell'immagine dell'associazione;
- incompatibili con le finalità associative;
- potenzialmente dannosi per la stabilità e la credibilità dell'ente.

Art. 10 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo (se previsto)

Gli organi associativi operano secondo principi di:

- collegialità;
- trasparenza;
- responsabilità;
- continuità organizzativa;
- coerenza con le finalità statutarie.

L'organizzazione dell'associazione deve garantire:

- il corretto funzionamento dell'ente;
- la continuità dell'indirizzo associativo;
- la stabilità organizzativa e gestionale;
- la tutela dell'identità e delle finalità dell'associazione.

Gli incarichi associativi sono svolti nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di correttezza, responsabilità e trasparenza.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci rappresenta l'organo sovrano dell'associazione ed esprime la partecipazione collettiva alla vita associativa e vi partecipano con diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea:

- definisce gli indirizzi generali dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle questioni di maggiore rilevanza;
- nomina e revoca gli organi associativi secondo quanto previsto dallo statuto;
- contribuisce allo sviluppo delle attività e degli obiettivi dell'ente.

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante modalità idonee a garantirne la conoscibilità da parte dei soci almeno 7 giorni prima della convocazione stessa ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa delega scritta nel limite massimo di due deleghe per ciascun socio partecipante.

L'Assemblea deve svolgersi secondo principi di:

- correttezza;
- partecipazione;
- trasparenza;
- rispetto reciproco.

Le deliberazioni devono essere coerenti con:

- le finalità associative;
- l'indirizzo generale dell'associazione;
- i principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12 – Deliberazioni e maggioranze

Le deliberazioni assembleari sono adottate nel rispetto dei principi di partecipazione democratica, continuità organizzativa e stabilità dell'associazione.

Per le materie ordinarie, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Per le deliberazioni di particolare rilevanza organizzativa o patrimoniale è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti tra cui la nomina e revoca degli organi associativi.

Sono considerate materie strategiche:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;

- le modifiche rilevanti dell'assetto organizzativo dell'ente;
- le deliberazioni che incidano in modo significativo sull'identità, sull'indirizzo o sulla continuità dell'associazione.

Per tali deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni devono essere verbalizzate e conservate secondo modalità idonee a garantirne tracciabilità e trasparenza.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di gestione e coordinamento dell'associazione ed opera nel rispetto delle finalità statutarie e dell'indirizzo generale dell'ente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire:

- continuità dell'indirizzo associativo;
- stabilità organizzativa;
- equilibrio gestionale;
- coerenza con le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- coordina le attività associative;
- sviluppa i programmi operativi;
- gestisce gli aspetti organizzativi e amministrativi;
- promuove iniziative e progetti;
- verifica la coerenza delle attività con le finalità dell'ente;
- cura i rapporti con soggetti pubblici e privati;
- sovrintende alla gestione economica e patrimoniale dell'associazione ed elabora il bilancio di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre:

- istituire gruppi di lavoro;
- nominare responsabili di settore;
- individuare referenti territoriali;
- conferire incarichi operativi o organizzativi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono svolgersi secondo principi di correttezza, collegialità e trasparenza; Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli è eletto dal consiglio direttivo nell'ambito dei propri componenti e

- coordina le attività associative;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni;
- promuove lo sviluppo delle attività dell'associazione;
- cura i rapporti istituzionali.

Il Presidente opera nel rispetto:

- dello statuto;
- del regolamento interno;
- delle deliberazioni degli organi associativi.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti immediati, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 14 bis – Vicepresidente e Tesoriere / Responsabile amministrativo

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti:

- un Vicepresidente;
- un Tesoriere / Responsabile amministrativo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e collabora al coordinamento delle attività associative.

Il Tesoriere / Responsabile amministrativo:

- supporta la gestione amministrativa ed economica dell'associazione;
- cura gli aspetti contabili e documentali;
- collabora alla predisposizione del bilancio;
- monitora le entrate e le uscite;
- favorisce il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e sostenibilità economica.

Gli incarichi devono essere svolti nel rispetto dei principi di responsabilità e correttezza gestionale.

Art: 14 Ter – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Collaboratori e struttura operativa

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può avvalersi di:

- collaboratori;
- consulenti;
- professionisti;
- figure operative;
- tecnici specializzati;
- personale amministrativo.

Tali soggetti operano solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essi operano:

- nel rispetto dello statuto e del regolamento;
- in coerenza con le finalità associative;
- secondo criteri di correttezza, trasparenza e professionalità.

L'associazione può inoltre sviluppare strutture operative e organizzative finalizzate a:

- migliorare l'efficacia delle attività;
- favorire il coordinamento territoriale;
- sviluppare progetti specifici;
- promuovere iniziative informative, formative e divulgative.

Le attività possono essere svolte:

- a titolo volontario;
- mediante collaborazione;

- mediante rapporti di lavoro subordinato o autonomo;
- mediante incarichi professionali;

nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'associazione.

Art. 15 bis – Responsabili di settore e organizzazione operativa

L'associazione può organizzarsi attraverso:

- responsabili di settore;
- coordinatori territoriali;
- referenti tecnici;
- gruppi di lavoro;
- strutture organizzative ed operative.

I responsabili di settore collaborano allo sviluppo delle attività associative e possono essere incaricati di:

- coordinare specifiche aree operative;
- sviluppare progetti ed iniziative;
- supportare i rapporti con imprese ed enti;
- promuovere attività territoriali;
- coordinare gruppi di lavoro o attività specialistiche.

L'associazione può individuare aree operative relative, a titolo esemplificativo:

- all'efficienza energetica;
- alle energie rinnovabili;
- alla formazione;
- alla divulgazione;
- ai rapporti istituzionali;
- ai progetti territoriali;
- allo sviluppo organizzativo.

L'organizzazione interna deve favorire:

- efficienza gestionale;
 - continuità operativa;
 - qualità delle attività associative;
 - sviluppo equilibrato dell'ente.
-

Art. 16 – Rapporti con enti pubblici, imprese e soggetti esterni

L'associazione può sviluppare rapporti di collaborazione, confronto e cooperazione con:

- enti pubblici;
- amministrazioni locali;
- università;
- centri di ricerca;
- associazioni;
- fondazioni;
- organismi istituzionali;
- imprese;
- reti territoriali;
- professionisti e soggetti operanti nei settori energetico, ambientale ed organizzativo.

Tali rapporti devono essere sviluppati nel rispetto:

- delle finalità associative;
- dei principi di indipendenza e trasparenza;
- dell'autonomia organizzativa dell'associazione;
- dell'assenza di conflitti di interesse incompatibili con le finalità dell'ente.

L'associazione può promuovere:

- accordi di collaborazione;
- protocolli d'intesa;
- iniziative congiunte;
- attività informative e divulgative;
- progetti territoriali;
- attività di studio e ricerca;
- tavoli tecnici ed istituzionali.

Le collaborazioni devono essere finalizzate:

- allo sviluppo delle finalità associative;
- alla diffusione della cultura energetica;
- al miglioramento della consapevolezza energetica;
- alla promozione di modelli sostenibili;
- al supporto delle realtà produttive e territoriali.

L'associazione mantiene piena autonomia nelle proprie valutazioni, analisi e decisioni operative.

Art. 17 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e liberalità;
- contributi derivanti da progetti ed iniziative;
- eventuali proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'art. 5-6 e 7 del codice del terzo settore;

- beni mobili ed immobili acquisiti dall'associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'ente e con la normativa vigente.

Le risorse economiche dell'associazione devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo sviluppo delle attività associative.

La gestione economica dell'associazione deve essere improntata a criteri di:

- trasparenza;
- correttezza;
- sostenibilità;
- responsabilità amministrativa.

L'associazione può promuovere iniziative finalizzate al reperimento di risorse economiche utili allo sviluppo delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Terzo Settore.

Art. 17 bis – Operazioni patrimoniali, mobiliari ed immobiliari

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione può compiere operazioni:

- mobiliari;
- immobiliari;
- patrimoniali;
- finanziarie;
- organizzative;

ritenute utili o necessarie allo sviluppo dell'attività associativa ed al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione può:

- acquisire, gestire o concedere in utilizzo beni mobili ed immobili;
- stipulare contratti, convenzioni ed accordi;
- partecipare a progetti, iniziative o attività coerenti con le proprie finalità;
- sviluppare investimenti e strumenti organizzativi utili alla crescita dell'ente.

Tali attività devono essere svolte:

- nel rispetto della normativa vigente;
- dei principi del Terzo Settore;
- dell'assenza di finalità speculative;
- della sostenibilità economica e patrimoniale dell'associazione.

Le operazioni di particolare rilevanza economica o patrimoniale devono essere valutate dagli organi associativi competenti secondo criteri di prudenza, trasparenza e coerenza con le finalità istituzionali.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione opera senza finalità di lucro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto:

- utili;
- avanzi di gestione;
- fondi;
- riserve;

comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 19 – Bilancio e gestione economica

L'associazione redige annualmente il bilancio o rendiconto economico-finanziario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro, corretto e trasparente:

- la situazione economica;
- la situazione patrimoniale;
- le attività svolte;
- l'utilizzo delle risorse associative.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La gestione economica dell'associazione deve essere orientata:

- alla sostenibilità;
- alla correttezza amministrativa;
- alla tracciabilità delle operazioni;
- alla tutela del patrimonio associativo.

L'associazione promuove criteri di gestione prudente e responsabile, finalizzati alla continuità ed alla stabilità dell'ente.

Art. 20 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci secondo i quorum previsti dallo statuto per le deliberazioni strategiche.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Lo scioglimento deve essere gestito nel rispetto:

- dei principi di trasparenza;
- della tutela del patrimonio associativo;
- delle finalità di utilità sociale perseguite dall'ente.

Art. 21 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.